



Bruxelles, 14 gennaio 2025
(OR. en)

5037/25

LIMITE

ECOFIN 30
UEM 29

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO intesa a far cessare la situazione di disavanzo eccessivo in Polonia

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

intesa a far cessare la situazione di disavanzo eccessivo in Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 126,
paragrafo 7,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 126 TFUE, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sorretta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di crescita sostenibile e di occupazione.
- (3) Il 30 aprile 2024 è entrato in vigore il quadro di governance economica riformato dell'UE. Il quadro include il regolamento (UE) 2024/1263¹, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. Comprende anche il regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio² per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e la direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio³, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
- (4) Il 26 luglio 2024 il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che in Polonia esiste un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo⁴.

¹ GU L, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj>.

² GU L 209, 2.8.1997, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/2024-04-30>.

³ GU L, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj>.

⁴ GU L, 1.8.2024, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2024/2133/oj>.

- (5) L'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio impongono al Consiglio di adottare una raccomandazione rivolta allo Stato membro in questione al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo entro un determinato periodo. In linea con l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, la raccomandazione deve anche disporre un termine massimo di sei mesi, che può essere ridotto a tre mesi se la gravità delle circostanze lo giustifica, entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo per correggere il disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio raccomanda inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta⁵, grazie al quale il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL entro il termine stabilito nella raccomandazione stessa. Se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del disavanzo, per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta deve essere coerente con un aggiustamento strutturale minimo su base annua pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Alla luce del considerando 23 del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, la Commissione, per un periodo transitorio nel 2025, nel 2026 e nel 2027, al momento di stabilire il percorso correttivo proposto per i medesimi anni, può adeguare il parametro di riferimento per tenere conto dell'aumento dei pagamenti degli interessi.

⁵ Ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1263, per "spesa netta" si intende la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, della componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione, delle misure una tantum e di altre misure temporanee.

- (6) Tenuto conto della presentazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1263, la decisione del Consiglio del 26 luglio 2024 ha preso atto che la fase successiva della procedura per i disavanzi eccessivi, vale a dire la raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE sulla correzione del disavanzo eccessivo, si sarebbe svolta contestualmente alla presentazione dei pareri della Commissione sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 473/2013. Questa impostazione consente di garantire la coerenza tra gli obblighi di bilancio nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e il percorso di aggiustamento stabilito nei piani strutturali di bilancio di medio termine. Tale tempistica e la divisione delle decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, e dell'articolo 126, paragrafo 7, hanno carattere eccezionale e sono correlate alla transizione verso il nuovo quadro, e non costituiscono pertanto un precedente.
- (7) Il PIL reale in Polonia è cresciuto dello 0,1 % nel 2023. Secondo le previsioni d'autunno 2024 della Commissione europea, l'economia crescerà del 3,0 % nel 2024, sulla scia del contributo positivo apportato dai consumi pubblici e privati e dagli investimenti, mentre le esportazioni nette contribuiranno negativamente alla crescita. Nel 2025 si prevede una crescita del PIL reale del 3,6 %, determinata dal contributo positivo apportato alla crescita dai consumi pubblici e privati e dagli investimenti, mentre il contributo delle esportazioni nette rimarrà negativo. Secondo le previsioni il tasso di disoccupazione raggiungerà il 2,9 % nel 2024 e il 2,8 % nel 2025. Rispetto al 10,9 % del 2023, l'inflazione è data in calo al 3,8 % nel 2024 e dovrebbe poi attestarsi al 4,7 % nel 2025.
- (8) Secondo i dati convalidati da Eurostat il 22 ottobre 2024⁶, nel 2023 il disavanzo pubblico della Polonia è stato pari al 5,3 % del PIL. Le previsioni d'autunno 2024 della Commissione europea prospettano un disavanzo pubblico pari al 5,8 % del PIL nel 2024 e al 5,6 % nel 2025; per entrambi gli anni il dato supera quindi il valore di riferimento. Le proiezioni indicano un disavanzo strutturale pari al 5,3 % del PIL nel 2024 e un aumento dello stesso di 0,1 punti percentuali nel 2025.

⁶ Euroindicatori Eurostat pubblicati il 22 ottobre 2024. Cfr.: <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-22102024-AP>.

- (9) Alla fine del 2023 il debito pubblico era pari al 49,7 % del PIL. Secondo le previsioni d'autunno 2024 della Commissione europea, salirà al 54,7 % del PIL alla fine del 2024 e al 58,9 % alla fine del 2025, rimanendo quindi al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL.
- (10) Il 9 ottobre 2024 la Polonia ha presentato il suo primo piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1263. Il piano copre il periodo 2025-2028 e presenta un aggiustamento di bilancio ripartito su quattro anni. La raccomandazione del Consiglio che approva il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine della Polonia per gli anni dal 2025 al 2028 raccomanda un percorso della spesa netta che tiene conto di tutti i requisiti necessari di un percorso correttivo e che dovrebbe essere raccomandato come percorso correttivo di spesa netta nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. Per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è pertanto coerente con un aggiustamento strutturale minimo su base annua pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, in linea con il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio.
- (11) Sulla base del percorso della spesa netta, unica variabile operativa per il monitoraggio della conformità, stabilito nella raccomandazione del Consiglio che approva il piano della Polonia e nella presente raccomandazione, nonché sulla base del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione europea e delle sue previsioni d'autunno 2024, si prevede che il disavanzo pubblico scenderà, passando dal 5,8 % del PIL nel 2024 al 3,0 % entro il 2028. Analogamente, stando alle ipotesi contenute nel piano, nel 2028 il disavanzo scenderà al di sotto del valore di riferimento del 3 %.
- (12) Sulla base del percorso correttivo di spesa netta da raccomandare, del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione europea e delle sue previsioni d'autunno 2024, dal 54,7 % del PIL di fine 2024 il debito pubblico salirà al 61,6 % nel 2028.

- (13) Le misure di risanamento di bilancio dovrebbero permettere una correzione duratura del disavanzo eccessivo, pur essendo indirizzate a migliorare la qualità e la composizione delle finanze pubbliche, a preservare gli investimenti e a rafforzare il potenziale di crescita dell'economia. Le riforme di bilancio e, più in generale, di natura economica dovrebbero migliorare in modo sostenibile il potenziale di crescita e di resilienza dell'economia e favorire la sostenibilità di bilancio.
- (14) Il Consiglio prende atto del fatto che la metodologia precisa per la valutazione del seguito effettivo nel contesto del nuovo quadro di bilancio non è stata ancora pienamente elaborata e ritiene pertanto che sia giustificata una discussione tempestiva al riguardo.
- (15) In linea con l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97, la decisione del Consiglio di abrogare la procedura per i disavanzi eccessivi è adottata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora il disavanzo sia stato portato al di sotto del valore di riferimento e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che rimanga al di sotto di tale valore anche nell'anno in corso e nel successivo,

RACCOMANDA:

1. La Polonia dovrebbe assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa netta non superi i massimali stabiliti nell'allegato I.
2. La Polonia dovrebbe pertanto porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2028.
3. Il Consiglio fissa al 30 aprile 2025 il termine entro il quale la Polonia deve dare seguito effettivo alla presente raccomandazione e presentare le misure necessarie, unitamente alla relazione annuale 2025 sui progressi compiuti da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1263. La Polonia dovrebbe in seguito riferire sui progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione a cadenza almeno semestrale, fino alla correzione del disavanzo eccessivo.

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Tassi massimi di crescita della spesa netta
(tassi di crescita annuali e cumulativi, in termini nominali)

Polonia

Anni		2025	2026	2027	2028
Tassi di crescita (in %)	annuale	6,3	4,4	4,0	3,5
	cumulativo*	19,6	24,9	29,9	34,4

* I tassi di crescita cumulativi sono calcolati con riferimento all'anno base 2023.